

 M.I.M	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Ambito Territoriale Milano ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO GINO CAPPONI Via PESTALOZZI, 13 – milano e-mail: miic8cy00p@istruzione.it pec: miic8cy00p@pec.istruzione.it Cod. Mecc. MIIC8CY00P – C.F. 80152350155	 UNIONE EUROPEA 
--	--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPPONI

Regolamento per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA)

INDICE

Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 - Principi generali	3
Art. 4 - Requisiti di base in ambito etico, tecnico e normativo per l'introduzione della IA	4
• Requisiti etici • Requisiti tecnici • Requisiti normativi	
Art. 5 - Uso degli strumenti di IA da parte degli studenti	5
Art. 6 - Uso degli strumenti di IA da parte dei docenti	5
Art. 7 - Uso dell'IA per attività istituzionali	6
Art 8 - Procedure di verifica e di controllo	6
Art 9 - Segnalazione problemi	6
Art 10 - Formazione del personale	7
Art 11 - Tutela dei dati personali	7
Art 12 - Responsabilità e sanzioni	7
Art 13 - Informativa a studenti e famiglie	7
Art 14 - Monitoraggio e aggiornamento	7

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituto scolastico da parte del personale scolastico, degli studenti e del personale ATA.

Esso è adottato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente con particolare riferimento a:

- Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
- L. 132/2025 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale)
- DM 166/2025 (Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche)

Il presente regolamento, che adatta la policy di utilizzo dell'IA, si pone due obiettivi: da una parte tutelare l'Istituzione scolastica in termini di sicurezza, normativa privacy, garanzie di equità di accesso, dall'altra creare uno spazio in cui docenti, studenti e personale ATA possano operare in sicurezza. Nelle Linee Guida del MIM sull'uso dell'IA, infatti, si legge inter alia che "in coerenza con quanto previsto nella Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale e gli ulteriori principi normativi e strategici, intende governare l'introduzione delle tecnologie di IA nelle Istituzioni scolastiche affinché diventino uno strumento per **rafforzare la competitività** del sistema educativo italiano, **preservandone la qualità, promuovendo l'equità** e invitando studenti e Istituzioni scolastiche a sfruttare le potenzialità dell'IA con la giusta **consapevolezza**".

La strategia è stata elaborata:

1. partendo dall'Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2025 del Ministero dell'istruzione e del merito
2. facendo riferimento ai documenti programmatici di respiro internazionale, europeo e nazionale, fra i quali
 - a. l'AI Act del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - b. la «Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law» del Consiglio d'Europa del 5 settembre 2024;
 - c. le Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for Educators della Commissione europea; la Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale 2024-2026 dell'AgID e del Dipartimento per la trasformazione digitale e il Disegno di legge recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» n. 1146 - presentato al Senato della Repubblica in data 20 maggio 2024, approvato in prima lettura il 20 marzo 2025 e successivamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati in data 25 giugno 2025 (A.C. 2316) - attualmente al vaglio della competente commissione presso il Senato della Repubblica per la terza lettura.
 - d. la prima parte del Regolamento UE 2024/1689 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.

In tale contesto, il Ministero stabilisce i **principi di riferimento** e i **requisiti etici, tecnici e normativi** che guidano l'elaborazione delle istruzioni operative e degli strumenti di supporto per l'introduzione strutturata, organizzata e governata dell'IA nelle scuole, con un'attenzione particolare alla gestione dei rischi associati.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) *Intelligenza Artificiale (IA o AI)*: un sistema automatizzato progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
- b) *agente*: un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
- c) *strumenti di IA*: programmi, piattaforme, agenti, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
- d) *deployer*: la persona fisica o giuridica che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità. Nel contesto scolastico sono *deployer* il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'istituto, i docenti e il personale ATA, per l'uso didattico e amministrativo.
L'Istituto scolastico, in qualità di *deployer* come "persona giuridica", definisce le regole di utilizzo dei sistemi di IA.
Il personale scolastico, in qualità di *deployer* come "persona fisica", è responsabile dell'utilizzo concreto degli strumenti di IA nell'ambito delle proprie funzioni.
- e) *sistema di IA*: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.
- f) *sistemi di IA ad altro rischio*: secondo l'AI Act europeo, sono quelli che possono influenzare significativamente la sicurezza, la salute o i diritti fondamentali degli individui. Tra questi sono identificati dall'Allegato III del Regolamento EU 2014/1689:
 - 1. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche.
 - 2. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni.
 - 3. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.
 - 4. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare i risultati dell'apprendimento anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli.
 - 5. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere, nel contesto o all'interno di istituti d'istruzione o formazione professionale a tutti i livelli.
 - 6. i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti d'istruzione o formazione professionale a tutti i livelli.

L'Istituto dichiara che, allo stato attuale, non utilizza sistemi classificabili come ad alto rischio.

Art. 3 - Principi generali

L'uso dell'IA deve rispettare i principi di trasparenza, equità, privacy e sicurezza dei dati. Gli strumenti di IA devono essere utilizzati come supporto all'apprendimento, non come sostituti del pensiero critico o della creatività personale.

1. L'IA è uno strumento al servizio dell'educazione e l'essere umano deve rimanere attore centrale.
2. L'IA deve essere uno strumento che favorisce l'accesso alle tecnologie a tutti gli studenti, contrastando ogni forma di discriminazione.
3. È vietato l'uso dell'IA per plagio, falsificazione di contenuti o elusione delle valutazioni scolastiche.

Art. 4 - Requisiti di base in ambito etico, tecnico e normativo per l'introduzione della IA

Per garantire i principi etici, tecnici e normativi che sottendono all'utilizzo della IA è fondamentale che l'intervento umano mantenga sempre un ruolo centrale ed insostituibile, sia nei processi che impattano direttamente sugli alunni e sui loro processi di apprendimento, ma anche nelle attività di tipo organizzativo e gestionale.

REQUISITI ETICI

1. Costante intervento e sorveglianza umana
2. Trasparenza e spiegabilità, tanto per tutti gli utenti coinvolti quanto per il titolare del trattamento dei dati e le autorità di controllo.
3. Definizione di criteri per evitare discriminazioni, secondo i principi di equità e inclusione, in modo da garantire che ciascun utente possa accedere agli strumenti in modo paritario e senza barriere, rimuovendo i bias legati al sesso, alla razza, alla religione, alle opinioni politiche o particolari condizioni personali e sociali.
4. Attribuzione ruoli e responsabilità del
 - a. Dirigente scolastico, responsabile della governance dell'IA, dell'organigramma dell'IA, della promozione, monitoraggio, valutazione di impatto della IA
 - b. Studenti e famiglie, informati e consapevoli, con il diritto all'opzione di *opt out*
 - c. Personale scolastico, nei vari ruoli di docente o ATA.
5. Accordi con i fornitori per la tutela dei dati. Nello specifico caso il fornitore di Google Workspace (ex G Suite).

REQUISITI TECNICI

Tali requisiti riguardano

1. Il fornitore, ovvero Google Workspace
2. Il diritto di non partecipazione, da gestire con trasparenza e chiarezza, anche con l'ausilio di mediatori culturali.

3. Criteri di prudenza: in altre parole, citando nuovamente le linee guida del MIM, "L'utilizzo di questi strumenti a fini educativi deve quindi ispirarsi a criteri di prudenza, prevedendo l'impiego di configurazioni che impediscano la conservazione dei prompt, la profilazione o il tracciamento degli studenti e assicurino un livello elevato di riservatezza".

REQUISITI NORMATIVI

1. Rispetto del GDPR
2. Coinvolgimento del DPO
3. Verifica della conformità dei fornitori
4. Liceità correttezza e trasparenza nell'utilizzo dei dati
 - i. Limitazione della finalità di trattamento dei dati
 - ii. Minimizzazione dei dati
 - iii. Limitazione della conservazione dei dati
 - iv. Integrità e riservatezza

Art. 5 - Uso degli strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
2. Gli studenti nell'uso degli strumenti di IA devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso della IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
4. Lo studente rimane responsabile anche sul piano disciplinare dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.
6. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA per:
 - a. approfondire argomenti di studio;
 - b. generare idee o bozze di lavori;
 - c. migliorare la comprensione di testi o concetti complessi.
7. Gli studenti possono utilizzare strumenti IA sotto la supervisione docente, con finalità formative e nel rispetto delle indicazioni didattiche.
8. È vietato presentare come propri testi, immagini, elaborati generati interamente da IA.
9. Esempi di utilizzo dell'IA consentiti: Chatbot per informazioni scolastiche, Tutor virtuali per il supporto allo studio, Sistemi di traduzione automatica in tempo reale, Assistenti vocali per attività didattiche

Art. 6 - Uso degli strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.

2. L'uso degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF, in merito all'adozione dei materiali didattici.
4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione di libri di testo.
5. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
6. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
7. I docenti possono impiegare strumenti di IA per:
 - creare materiali didattici;
 - personalizzare percorsi di apprendimento;
 - supportare la valutazione formativa.
8. Devono garantire che l'uso dell'IA non comprometta la parità di accesso e la tutela dei dati personali degli studenti.
9. È obbligatorio verificare l'accuratezza dei contenuti generati da IA, in modo da sviluppare competenze critiche e di cittadinanza digitale.

Art. 7 - Uso dell'IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
4. Questo Istituto si impegna altresì a non utilizzare:
 - I sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'identificazione biometrica remota "in tempo reale" e "a posteriori" delle persone fisiche.
 - I sistemi di IA destinati a essere utilizzati al fine di determinare l'accesso o l'assegnazione di persone fisiche a questa Istituzione scolastica.
 - I sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche.
 - I sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove.
 - I sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare i partecipanti a eventuali prove di ammissione.
 - I sistemi di IA utilizzabili per cogliere e valutare le emozioni di una persona fisica.

Art 8 - Procedure di verifica e controllo

1. Tutti i documenti prodotti con IA devono essere sottoposti a revisione umana.
2. I documenti devono includere una nota che indica l'uso dell'IA nella loro produzione.

Art. 9 - Segnalazione problemi

1. È istituita una procedura per la segnalazione di errori nei documenti generati con IA.
2. Le segnalazioni devono essere gestite entro 48 ore lavorative.
3. Deve essere mantenuto un registro delle segnalazioni e delle azioni correttive.

Art. 10 - Formazione del personale

L'Istituto promuove la formazione del personale sull'uso dell'IA.

In particolare, è garantito lo sviluppo delle competenze di **AI literacy (alfabetizzazione all'intelligenza artificiale)**, intese come l'insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti necessari per comprendere, utilizzare e valutare criticamente i sistemi di IA in ambito educativo.

La formazione dei docenti in materia di IA costituisce parte integrante del Piano annuale delle attività e viene programmata in coerenza con il PTOF e con le indicazioni ministeriali.

Le ore di formazione rientrano nel monte ore delle attività funzionali all'insegnamento (40+40) previste dal CCNL e possono essere erogate anche in modalità FAD (formazione a distanza).

Art 11 - Tutela dei dati personali

1. È vietato inserire nei sistemi di IA dati sensibili o personali di studenti e personale scolastico.
2. L'uso di piattaforme IA deve rispettare il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Art 12 - Responsabilità e sanzioni

1. L'uso improprio o non autorizzato dell'IA comporta sanzioni disciplinari secondo il regolamento d'istituto.
2. In caso di violazioni gravi (plagio, diffusione di dati, uso fraudolento), la scuola potrà adottare ulteriori provvedimenti.
3. Per il personale scolastico, eventuali violazioni comportano responsabilità professionali secondo il CCNL e le norme vigenti.

Art. 13 - Informazione a studenti e famiglie

1. Le famiglie ricevono un'informativa chiara sulle finalità e modalità di utilizzo dell'IA.
2. Per gli studenti minori di 14 anni, l'accesso autonomo ad applicazioni IA può richiedere il *consenso informato* dei genitori/tutori.

Art. 14 - Monitoraggio e aggiornamento

1. Ogni progetto IA interno viene registrato attraverso gli strumenti di mappatura disponibili (es. piattaforma ministeriale Unica).
2. Al fine di garantire l'efficace applicazione del presente regolamento, è istituito un Gruppo di Monitoraggio per l'Intelligenza Artificiale. Il gruppo è composto da:
 - Dirigente scolastico (DS)
 - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
 - Commissione tecnologia
 - Animatore digitale
 - Due docenti individuati dal Dirigente scolastico.

Il Gruppo di monitoraggio svolge le seguenti funzioni:

- verifica dell'applicazione del regolamento;
 - monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti di IA nella didattica e nelle attività amministrative;
 - aggiornamento del registro dei sistemi di IA utilizzati;
 - supporto alla valutazione del rischio dei sistemi adottati;
 - proposta di aggiornamenti del regolamento in base all'evoluzione normativa e tecnologica;
 - promozione di buone pratiche e diffusione di linee guida interne;
 - segnalazione di eventuali criticità al Dirigente scolastico.
3. Il regolamento è soggetto a revisione periodica in base all'evoluzione normativa e tecnologica.